

**Regolamento
sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni
(RGFCC)**

del 22 maggio 2019 (stato 1° maggio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),

decreta:

Capitolo primo
Principi generali

Legalità

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 1 Ricavi e spese necessitano di una base legale.

Equilibrio finanziario

(art. 151 cpv. 1 e 159 cpv. 3 LOC)

Art. 2¹ Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine. Il capitale proprio non può contenere un disavanzo di bilancio per più di quattro anni.

Parsimonia

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 3 Prima di procedere ad una spesa occorre esaminare la sua necessità e la sopportabilità dei costi diretti e indiretti che ne derivano.

Economicità

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 4 Per ogni decisione deve essere scelta la variante che permette di raggiungere lo scopo nel modo più economico.

Causalità e compensazione dei vantaggi

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 5 I beneficiari di prestazioni particolari dovranno di regola sopportarne i costi. Si richiama il principio di causalità previsto da leggi cantonali e federali.

Divieto del vincolo delle entrate

(art. 151 cpv. 1 LOC)

Art. 6 Quote fisse di entrate del conto economico o del conto degli investimenti non possono essere vincolate durevolmente al finanziamento di determinate spese o investimenti. Sono riservate disposizioni di legge speciale.

Principi contabili, manuale

(art. 151 cpv. 2 LOC)

Art. 7 ¹La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

²La presentazione dei conti è basata sui principi dell'iscrizione al valore lordo, della delimitazione temporale dell'esercizio, dell'importanza, della chiarezza, dell'attendibilità, della comparabilità e della continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione.

³Il municipio è responsabile della corretta tenuta della contabilità, in particolare della completa e ordinata catalogazione dei giustificativi, compresi quelli delle operazioni di cassa.

⁴La sezione degli enti locali elabora una direttiva, sotto forma di manuale, con le disposizioni di dettaglio per una corretta applicazione delle norme riguardanti la gestione finanziaria e la contabilità.

⁵Il manuale è vincolante per i comuni.

Piano finanziario

¹ Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

184.150

(art. 152 LOC)

Art. 8 1Il piano finanziario deve dare indicazioni sull'evoluzione del conto economico, degli investimenti e del bilancio.

2Il piano finanziario si deve estendere come minimo per quattro anni oltre quello in cui viene approvato.²

Capitolo secondo Struttura del modello contabile

Piano dei conti

(art. 153 LOC)

Art. 9 1Il manuale contiene il piano dei conti dettagliato con le relative codifiche, suddiviso in bilancio, conto economico e conto degli investimenti.

2Le codifiche per genere di conto e funzionale sono vincolanti.

3I comuni devono prevedere una suddivisione istituzionale, di principio coerente con la propria struttura organizzativa, la cui numerazione può essere liberamente scelta. Essa può corrispondere alla suddivisione funzionale.

4Deroghe all'utilizzo del piano dei conti armonizzato sono concesse solo se previste da leggi speciali.

Conto degli investimenti - Limite di attivazione

(art. 157 cpv. 1 LOC)

Art. 10 1Le spese di investimento devono essere registrate nel conto degli investimenti ed attivate a bilancio a partire dai seguenti limiti:

Abitanti del comune	Limite di attivazione
fino a 1'000	fr. 25'000.–
1'001 - 5'000	fr. 50'000.–
5'001 - 10'000	fr. 75'000.–
oltre 10'000	fr. 100'000.–

2Per importi inferiori l'attivazione è facoltativa.

3I limiti del capoverso 1 non concernono i gruppi 54 (prestiti) e 55 (partecipazioni e capitali sociali) che vanno sempre attivati.

Finanziamenti speciali

Art. 11 Fondi speciali possono essere costituiti se norme di legge vincolano entrate particolari all'adempimento di un determinato compito pubblico.

Legati e lasciti

Art. 12 1La contabilità dei legati donati al comune per uno scopo particolare o di altri fondi la cui amministrazione è affidata al comune, è da integrare in quella comunale.

2Essa è sottoposta al legislativo comunale per approvazione in sede di consuntivo con un rendiconto.

3Se il fine del legato non può più essere adempiuto, a causa di insufficienza di mezzi o di disposizioni non più attuabili o desuete, il comune può deciderne il cambiamento dello scopo, avuto riguardo dell'intenzione originale, oppure lo scioglimento. In tal caso la decisione può avvenire in sede di approvazione dei conti consuntivi.³

Fondi del capitale proprio - Servizi autofinanziati

(art. 160 LOC)

Art. 13 1I servizi di approvvigionamento idrico e di raccolta ed eliminazione dei rifiuti devono finanziarsi integralmente tramite le tasse d'uso. A tale scopo il comune costituisce appositi fondi del capitale proprio.

2Il regolamento comunale può indicare altri servizi di interesse locale da gestire tramite fondi del capitale proprio.

3Tutti i costi ed i ricavi dei servizi dei capoversi precedenti sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente al rispettivo fondo del capitale proprio.

² Cpv. introdotto dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

³ Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

⁴Tali servizi devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 2. I relativi fondi non possono essere negativi per più di 4 anni.

Contabilità dei cespiti. Inventario

(art. 161 LOC)

Art. 14 ¹Tutti gli investimenti in beni amministrativi nonché quelli materiali dei beni patrimoniali sono registrati nella contabilità dei cespiti; l'obbligo non sussiste per investimenti contabilizzati nel conto economico perché inferiori al limite di attivazione di cui all'articolo 10.

²La contabilità dei cespiti assume anche la funzione di inventario dei beni comunali; a tale scopo il municipio può prevederne un completamento secondo le necessità del comune.

Capitolo terzo

Beni comunali, criteri di valutazione e ammortamenti

Valutazione periodica dei beni patrimoniali

(art.164 cpv. 1 LOC)

Art. 15 ¹I beni patrimoniali finanziari sono rivalutati ogni anno al valore venale, secondo quanto indicato dal manuale.

²I beni patrimoniali materiali sono rivalutati almeno ogni quattro anni secondo il valore venale. È ammesso avvalersi del valore di stima ufficiale moltiplicato per il fattore 1,5.⁴

³Le rivalutazioni dei capoversi precedenti sono registrate in contropartita del conto economico.

Valutazione delle partecipazioni amministrative

(art.164 cpv. 2 LOC)

Art. 16 Le partecipazioni amministrative sono allibrate a bilancio al loro valore di acquisizione e ammortizzate conformemente all'articolo 17. Esse possono essere eccezionalmente rivalutate quando sussiste una manifesta divergenza con il loro valore venale comprovato.

Ammortamenti pianificati dei beni amministrativi

(art. 165 cpv. 1 LOC)

Art. 17 ¹I beni amministrativi sono ammortizzati con il sistema lineare secondo la loro durata di utilizzo.

²L'ammortamento si effettua la prima volta nell'anno seguente a quello dell'inizio del loro utilizzo. Il municipio decide il tasso di ammortamento da applicare al valore iniziale netto, nel rispetto dei parametri dell'allegato 1; per fondati motivi, la Sezione degli enti locali può autorizzare una deroga agli stessi.⁵

³Il valore iniziale netto corrisponde al costo di acquisizione o costruzione dedotte le entrate.

⁴I tassi del capoverso 2 sono fissati al momento della decisione di investimento e rimangono invariati fino ad ammortamento completo. È riservato l'articolo 165 capoverso 3 LOC (ammortamenti non pianificati).

⁵Il messaggio sul credito di investimento indica la durata di vita e il tasso di ammortamento previsti. Se necessario l'opera va suddivisa in singole parti con durata di vita differenziata.

⁶Le opere di approvvigionamento idrico sono ammortizzate secondo lo stesso sistema, applicando i parametri dell'allegato 2.⁶

⁷Gli impianti e le infrastrutture per la produzione e la distribuzione dell'elettricità, del gas o di altri servizi industriali sono ammortizzati applicando le raccomandazioni in materia di ammortamento delle rispettive organizzazioni settoriali.

Divieto di speculazione

(art. 168 LOC)

Art. 18 ¹I beni comunali non possono essere impiegati in operazioni speculative.

²Per speculazione secondo l'articolo 168 LOC si intende l'impiego dei beni comunali in operazioni prettamente commerciali, comportanti di regola un rischio economico e rivolte prevalentemente al conseguimento di un lucro nell'ambito dell'economia di mercato.

Capitolo quarto

Preventivo

⁴ Cpv. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 1.4.2024 - BU 2024, 70.

⁵ Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

⁶ Cpv. modificato dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

Allestimento

(art. 169 cpv. 1 LOC)

Art. 19 1Il preventivo va presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato con un messaggio municipale con la giustificazione delle proposte.

2Al messaggio sul preventivo va allegata la documentazione prevista per la presentazione del consuntivo all'articolo 22, limitatamente alle lettere a–d, opportunamente adattate.⁷

3Spese e ricavi prevedibili, compresi interessi e ammortamenti derivanti da investimenti non ancora votati, per i quali al momento della presentazione del preventivo manca ancora la necessaria base legale, sono da evidenziare nel messaggio e non vanno utilizzati fino al momento in cui la base legale entra in vigore.

Previsione di spesa globale

(art. 172 LOC)

Art. 20 1Il regolamento comunale stabilisce:

- a) la facoltà di utilizzo della previsione di spesa globale ai sensi dell'articolo 172 LOC;
- b) in un allegato, parte integrante del regolamento comunale, l'elenco dei servizi riferiti al piano dei conti comunale per i quali si intende presentare il preventivo secondo il sistema della previsione di spesa globale.

2I servizi secondo la lettera b del capoverso 1 devono essere di principio identificabili per analogia con le suddivisioni della classificazione funzionale a 3 cifre (o livello inferiore). Deroghe motivate possono essere approvate dalla Sezione degli enti locali in sede di ratifica della modifica di regolamento comunale.

Capitolo quinto Consuntivo

Allestimento

(art. 173 LOC)

Art. 21 1Il consuntivo è presentato conformemente al piano dei conti armonizzato ed è accompagnato da un messaggio municipale che deve fornire informazioni sulle principali differenze rispetto al preventivo; in particolare deve evidenziare e giustificare i sorpassi di credito delle singole voci.

2Il messaggio deve dare indicazioni anche sul bilancio, nonché sul conto degli investimenti con particolare riguardo alle opere terminate e liquidate nell'anno in esame.⁸

Documentazione da allegare

(art. 173 cpv. 2 LOC)

Art. 22 1Al messaggio sul consuntivo va allegata la seguente documentazione:

- a) il riassunto generale, comprendente il conto economico, il conto degli investimenti, il conto di finanziamento ed il bilancio. Il conto economico va suddiviso nei tre stadi previsti all'articolo 156 capoverso 2 LOC;
- b) il dettaglio del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio. Al conto economico ed al conto degli investimenti vanno affiancati il confronto con il preventivo ed il consuntivo dell'anno precedente; al bilancio solamente il confronto con il consuntivo precedente;
- c) la ricapitolazione per genere di conto a 4 cifre, con totali a 3 e a 2 cifre del conto economico, del conto degli investimenti e del bilancio, con i confronti come alla lettera b;
- d) la ricapitolazione per dicasteri del conto economico e del conto degli investimenti con i subtotali fino all'ultimo grado di suddivisione ed i confronti come alla lettera b;
- e) la tabella riassuntiva dei cespiti;⁹
- f) la tabella del controllo dei crediti di investimento, con in particolare gli importi utilizzati e ancora da utilizzare e, se possibile, una previsione di consuntivo;
- g) la tabella dei debiti;
- h) la tabella di dettaglio degli accantonamenti;
- i) l'elenco degli impegni eventuali;
- j) la tabella delle partecipazioni;
- k) ...;¹⁰

⁷ Cpv. modificato dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.

⁸ Cpv. introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

⁹ Lett. modificata dal R 25.1.2023; in vigore dal 1.3.2023 - BU 2023, 23.

¹⁰ Lett. abrogata dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

- l) il conto dei flussi dei mezzi liquidi per il fondo «liquidità e piazzamenti a breve termine» (no. 100);
 - m) la tabella riassuntiva delle imposte da incassare;
 - n) ogni 4 anni, il dettaglio delle rivalutazioni effettuate sui beni patrimoniali materiali;
 - o) un'analisi finanziaria con il calcolo dei seguenti indicatori finanziari:
 - tasso di indebitamento netto
 - grado di autofinanziamento
 - quota delle spese per interessi
 - debito pubblico netto I pro capite
 - quota degli investimenti
 - quota di capitale proprio;
 - p) eventuali indicazioni supplementari che permettano una migliore valutazione dello stato del patrimonio, delle finanze e delle entrate, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing finanziario non attivati, ecc.).
- ²Il regolamento comunale può prevedere altri allegati.

Capitolo sesto Crediti di investimento

Messaggi relativi a investimenti rilevanti

(art. 174 cpv. 4 LOC)

Art. 23 ¹Sono rilevanti ai sensi dell'articolo 174 capoverso 4 LOC gli investimenti che comportano una spesa netta superiore al 10% del gettito di imposta cantonale del comune o a 1'000'000 franchi.

²Il messaggio deve come minimo indicare gli interessi e gli ammortamenti derivanti dall'investimento così come prevedibili spese e ricavi che l'opera dovesse generare.¹¹

Progetti e preventivi definitivi

Art. 24 Sono progetti e preventivi definitivi ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 lettera g) della legge, progetti e preventivi con margine di errore di +/- 10% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

Termine di decadenza dei crediti

Art. 25 Il termine dell'articolo 13 capoverso 3 LOC è rispettato se entro la sua scadenza inizia l'utilizzazione del credito.

Credito quadro

(art. 175 LOC)

Art. 26¹² ¹Il credito quadro può essere utilizzato per opere infrastrutturali previste da un programma generale la cui realizzazione è attuabile a tappe, quali la costruzione e/o la manutenzione straordinaria di strade, di sistemi di evacuazione e smaltimento delle acque, di impianti di approvvigionamento idrico, elettrico o del gas o di altre opere strutturali, come pure programmi di investimento relativi a forniture. Sono di principio escluse le opere edili, ad eccezione di programmi di manutenzione straordinaria di immobili.

²La risoluzione del legislativo deve almeno prevedere la ratifica:

- a) del progetto e del preventivo di massima dell'opera nel suo complesso e delle singole parti d'opera, riservato il capoverso 3;
- b) per le forniture, delle caratteristiche, delle quantità principali e del preventivo di massima di ciascun oggetto o gruppo di oggetti;
- c) dell'ammontare del credito lordo complessivo per il completamento dell'intero programma;
- d) dei prevedibili tempi di attuazione dell'intero programma e del termine entro cui il credito decade se non utilizzato.

³Il consiglio comunale in sede d'approvazione del credito quadro può decidere in deroga ai criteri della lettera a del capoverso 2 per opere riguardanti infrastrutture di distribuzione di elettricità, acqua, gas o calore.

Progetti e preventivi di massima

¹¹ Cpv. introdotto dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.

¹² Art. modificato dal R 5.2.2020; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 32.

Art. 27 Sono progetti e preventivi di massima ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 lettera a), progetti e preventivi con margine di errore di +/- 20% in base ai regolamenti emanati dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

Sorpasso di credito e del limite di delega

(art. 13 cpv. 2 e 176 LOC)

Art. 28 ¹Per la determinazione del sorpasso di credito fa stato l'importo lordo globale del credito sottoposto per approvazione iniziale in rapporto alla spesa lorda globale di liquidazione, anche quando il credito o l'opera sono suddivisi in più parti.

²In caso di superamento dei limiti di delega secondo l'articolo 13 capoverso 2 LOC, il legislativo va coinvolto secondo le regole dell'articolo 176 capoversi 2 e 3 LOC.

Capitolo settimo **Moltiplicatori d'imposta**¹³

Disavanzo di bilancio

(art. 159 cpv. 3 e 178 cpv. 2 LOC)

Art. 29 ¹In presenza di un disavanzo di bilancio, in occasione dell'approvazione del prossimo preventivo, i moltiplicatori d'imposta devono essere fissati in modo che il preventivo stesso preveda un risultato totale d'esercizio a pareggio; il fabbisogno di imposta dovrà contemplare l'ammortamento di un quarto del disavanzo di bilancio cumulato.¹⁴

²L'anno successivo l'ammortamento del disavanzo di bilancio cumulato da inserire a preventivo dovrà essere pari ad almeno un terzo dello stesso, e così di seguito.

³Per il calcolo dei capoversi 1 e 2 fa stato l'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato; i moltiplicatori sono arrotondati al punto intero.¹⁵

Giustificazione delle proposte di modifica

(art. 177 cpv. 3 LOC)

Art. 30¹⁶ I rapporti con i quali la commissione della gestione propone o si esprime in merito a emendamenti ai moltiplicatori rispetto alla proposta del messaggio municipale ai sensi dell'articolo 177 capoverso 3 LOC devono indicare almeno le conseguenze sul risultato d'esercizio.

Capitolo ottavo **Controllo finanziario**

Compiti della commissione della gestione

(art. 179 e 181 LOC)

Art. 31 La commissione della gestione, in particolare:

- a) prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e adotta le misure del caso affinché siano corrette eventuali mancanze o errori nella gestione comunale. Essa può procedere ad ulteriori controlli oppure richiedere all'organo di controllo esterno, per il tramite del municipio, informazioni o verifiche supplementari;
- b) controlla i preventivi ed i consuntivi nell'ottica della verifica dell'opportunità delle spese e dell'attendibilità dei ricavi, nonché del rispetto dei principi dell'articolo 151 LOC;
- c) analizza la situazione finanziaria del comune ed orienta al riguardo il legislativo;
- d) approfondisce le conseguenze finanziarie dei messaggi con proposte di investimento ai sensi dell'articolo 174 capoverso 4 LOC, dei messaggi assegnati ad altre commissioni ai sensi dell'articolo 181 capoverso 3 lettera b LOC, nonché di tutti gli altri messaggi ad essa assegnati in parallelo ad altre commissioni.

Rapporto dell'organo di controllo esterno

(art. 179 cpv. 2 LOC)

Art. 32 Il regolamento comunale può prevedere l'obbligo di allegare ai conti comunali e delle aziende il rapporto dell'organo di controllo esterno; in tal caso devono essere rispettati i principi della protezione dei dati.

Capitolo nono

¹³ Capitolo modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.

¹⁴ Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.

¹⁵ Cpv. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.

¹⁶ Art. modificato dal R 16.4.2025; in vigore dal 1.5.2025 - BU 2025, 85.

Aziende comunali

Contabilità

(art. 192e LOC)

Art. 33 ¹La contabilità delle aziende comunali è tenuta e presentata separatamente da quella del comune. Per la presentazione dei conti, dei preventivi e dei consuntivi fanno stato le norme di riferimento valide per i comuni, se applicabili.

²Essa deve permettere la determinazione del risultato effettivo di ognuno dei servizi gestiti dall'azienda, tenendo conto di tutti i relativi costi e ricavi.

³In deroga ai capoversi 1 e 2 il regolamento dell'azienda può prevedere la tenuta di una contabilità aziendale speciale se una corretta gestione commerciale e leggi o direttive settoriali lo esigono. È tuttavia riservato il capoverso 1 per la presentazione dei conti al legislativo.

Piano finanziario

Art. 34 Il regolamento delle aziende può stabilire l'obbligatorietà del piano finanziario e le regole per la sua presentazione.

Rapporti con il comune - Tasso d'interesse

(art. 192e cpv. 2 LOC)

Art. 35 Sui debiti o sui crediti a lungo termine dell'azienda nei confronti del comune è calcolato un interesse analogo al tasso mediamente corrisposto dal comune sui suoi debiti onerosi.

Rapporti con il comune - Derghe al principio di causalità

(art. 192e cpv. 3 LOC)

Art. 36 ¹Una partecipazione finanziaria del comune alla gestione di un servizio assunto tramite azienda comunale è ammessa solo se prevista dalla rispettiva legge settoriale. In mancanza di una legge settoriale di riferimento, fa stato il regolamento dell'azienda.

²Le aziende possono riversare al comune gli avanzi annuali dei singoli servizi da esse assunti se cumulativamente:

- il regolamento dell'azienda lo prevede;
- il capitale proprio ha raggiunto un importo pari ad almeno il valore dei beni amministrativi allibrati a bilancio;
- una riduzione delle tariffe non è economicamente ragionevole.

Sono riservate disposizioni di legge speciale.

³Il bilancio non può presentare un'eccedenza passiva per più di 4 anni consecutivi.

Ammortamenti

Art. 37 Le aziende ammortizzano i loro investimenti secondo quanto previsto dall'articolo 17, in particolare dei capoversi 6 e 7.

Capitolo decimo

Vigilanza

Documentazione da inviare alla Sezione degli enti locali

Art. 38 ¹Dopo la crescita in giudizio, il municipio invia senza indugio alla Sezione degli enti locali i seguenti documenti in forma cartacea, comprensivi del messaggio municipale, del rapporto della commissione della gestione e di tutti gli allegati previsti dal presente regolamento:

- a) preventivo;
- b) consuntivo;
- c) rapporto completo dell'organo di controllo esterno;
- d) piano finanziario e suoi aggiornamenti.

²Al fine di permettere l'elaborazione della statistica finanziaria dei comuni ticinesi, il municipio invia inoltre i consuntivi in forma elettronica alla Sezione degli enti locali.

Capitolo undicesimo

Disposizioni finali

Introduzione a tappe del nuovo modello contabile

(art. 215 LOC)

Art. 39 ¹Il nuovo modello contabile viene introdotto in tre tappe a partire dall'anno 2020. A tale scopo i comuni saranno suddivisi in tre gruppi.

184.150

²Per i comuni in attesa di introdurre il nuovo piano contabile e fino alla sua introduzione, non sono applicabili gli articoli da 153 a 161, 164, 165, 169 capoverso 1 e 173 capoverso 2 LOC. Rimangono applicabili gli articoli 153-155, 158, 159, 160, 161, 167 e 171 LOC in vigore prima della modifica del 10 dicembre 2018 unitamente alle relative norme di applicazione del regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 e del manuale di contabilità per i comuni ticinesi del 1989.

Abrogazione

Art. 40 Il regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 41 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2019.

Pubblicato nel BU **2019**, 172.

Allegato 1¹⁷

Tassi di ammortamento su beni amministrativi (art. 17 cpv. 2)

Investimento	Tasso di ammortamento minimo	Tasso di ammortamento massimo	Durata di utilizzo equivalente (anni)
a) terreni	0%	2%	50 e oltre
b) strade e piazze			
- nuove strade o lavori equivalenti	2,5%	3%	33 - 40
- manutenzioni straordinarie	5%	6,5%	15 - 20
c) sistemazione corsi d'acqua e laghi			
- manufatti in beton o pietra	2%	2,5%	40 - 50
- manufatti in legno o altri elementi naturali	4%	5%	20 - 25
d) altre opere del genio civile (valutazione caso per caso)	2%	5%	20 - 50
e) depurazione acque:			
- canalizzazioni	2%	2,5%	40 - 50
- IDA, opere del genio	2%	3%	33 - 50
- IDA, impianti elettromeccanici	5%	6%	17 - 20
- IDA, apparecchi di comando e automazione	20%	25%	4 - 5
f) opere di protezione dalle valanghe	2%		50
g) costruzioni edili	2,5%	3%	33 - 40
h) boschi e lavori forestali			
- nuove piantagioni o manufatti	2%	2,5%	40 - 50
- lavori di selvicoltura	5%	6,5%	15 - 20
i) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	10%	20%	5 - 10
l) veicoli speciali	6,5%	20%	5 - 15
m) materiale informatico (HW e SW)	20%	25%	4 - 5
n) spese di pianificazione (PR, PGS, ecc.)	10%		10
o) altri investimenti	secondo la durata di utilizzo		
p) prestiti e partecipazioni	secondo la perdita effettiva (art. 165 cpv. 2 L)		
q) contributi per investimenti di terzi	secondo la durata di utilizzo del bene finanziato		

¹⁷ Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.

Allegato 2¹⁸

Tassi di ammortamento su investimenti del settore dell'approvvigionamento idrico
(art. 17 cpv. 6)

	Tasso di ammortamento	Durata di utilizzo (anni)
a) manufatti : sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione, condotte	2,5%	40
b) armature idrauliche : serbatoi, stazioni di pompaggio, camere di rottura e di distribuzione	5%	20
c) installazioni di trattamento e disinfezione dell'acqua	5%	20
d) apparecchiatura di misurazione (inclusi contatori), di comando e di regolazione	6,5%	15
e) materiale informatico (HW e SW) e di telecomunicazione	20%	5
f) terreni non edificati	1%	100
g) mobili, veicoli, macchinari, attrezzature	12,5%	8
h) studi e progetti generali (PGA)	20%	5
i) concessioni e diritti	secondo la loro durata	
l) altre spese attivate	secondo la loro durata	
m) opere dismesse e diritti giunti a scadenza	azzeramento immediato del valore residuo	

¹⁸ Allegato introdotto dal R 9.3.2022; in vigore dal 1.4.2022 - BU 2022, 60.